



## **Dorme in auto stordito dall'alcol: condannato per guida in stato di ebbrezza**

**La Cassazione: la fermata è comunque un momento della circolazione stradale**  
**Commenti di Ugo Terracciano\***

Dorme ubriaco nell'auto in sosta e si becca una condanna per guida in stato di ebbrezza. Un paradosso per il dizionario e per il senso che comunemente viene dato al verbo circolare, una certezza legale quando allo stesso termine si attribuisce un significato giuridico. Parola della Corte di Cassazione, che con la sentenza 10 febbraio 2012, ha tracciato un distinguo non da poco di ordine semantico tra la circolazione nel dizionario giuridico e la circolazione nel linguaggio comune. Il protagonista della vicenda era stato sorpreso sulla pubblica via in auto, al posto di guida, col motore acceso, assopito sul volante se non addirittura privo di sensi. A riportarlo alla realtà era però intervenuta una pattuglia di polizia che, fatti i debiti accertamenti, lo aveva denunciato per guida in stato di alterazione alcolica.

Per il Tribunale di Torino, tuttavia, il sostantivo "circolazione" ha un significato ben preciso e richiama l'idea del movimento, dello spostamento, del flusso. Si dice circolante il traffico nella mobilità stradale, il sangue nelle vene, i flussi di denaro nei circuiti finanziari. Se il nostro automobilista era fermo in stato di semi incoscienza, possiamo dire che non è cosa buona, ma non certo che guldasse.

Il dizionario giuridico, però, ci dà tutto un altro significato poiché lì, nel concetto di circolazione stradale rientra anche la fase della fermata del veicolo.

Il reato di guida sotto l'effetto dell'alcol, ha ricordato la Cassazione, risulta integrato allorché sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico. Ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa nell'atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche. Quindi, seguendo questa logica, il Tribunale di Torino sarebbe stato autorizzato a giungere a conclusioni pregiudiziali e frettolose? Avrebbe dovuto ritenere che il conducente era già brillo quando in quel preciso punto era giunto col veicolo? Certo che no, ma la situazione denunciata imponeva una più attenta e completa valutazione delle risultanze processuali al fine di accertare se la persona sorpresa a bordo del veicolo se ne fosse in precedenza posta alla guida nelle descritte condizioni. Non si tratta di un orientamento nuovo.

Già in passato, la stessa Corte (Cass. n. 10476/10) aveva affermato che <<Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo

in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico>>, ed ancora, che: <<In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la fermata costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultò positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto>>. (Cass. n. 37631/07).

## **Cartelle esattoriali: illegittima l'applicazione della maggiorazione prevista dalla legge 689/1981 per le violazioni amministrative**

**Il Giudice di Pace di Rossano: equivarrebbe ad una sanzione aggiuntiva**

Riceve la multa e non la paga. Sembra tutto finito ma, si sa, la giustizia è lenta e (certe volte) inesorabile. Passano gli anni, dunque, e un bel giorno arriva la cartella esattoriale: somma raddoppiata, spese di procedimento, più gli interessi maturati. Insomma, sembrava una facile via d'uscita, si è rivelata un vero boomerang sanzionatorio. E' nata così la questione, sollevata davanti al Giudice di Pace di Rossano, e conclusa con tanta soddisfazione del ricorrente, della controversia sul ruolo esecutivo. Con sentenza n. 708 del 26 giugno 2011, il ricorso è stato accolto, la sanzione annullata e il Comune che resisteva in giudizio estromesso dalla causa. Una vittoria su tutta la linea, anche nei confronti di Equitalia S.p.A.

C'è da dire che il ricorso non prometteva troppo bene non eccellendo per rigoroso rispetto del rito. Si sa: davanti al giudice civile le richieste devono essere espresse in modo chiaro e la pretesa ben definita. Il nostro ricorrente, invece, aveva sparato argomentazioni a "mitraglia" senza chiarire se il suo obiettivo fosse l'annullamento del verbale, oppure della cartella esattoriale. E' vero che in termini di risultato non cambia nulla, ma sul piano giuridico la cosa è ben diversa. Il Giudice del merito - insegna la sentenza - nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, ma dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate in corso del giudizio, nonché dal provvedimento richiesto in concreto (Cass. Civ. Sez. II, 27/02/2001 n.2908). Siccome dai motivi dell'atto introduttivo si evinceva che il ricorrente ha inteso impugnare prevalentemente la cartella, denunciando vizi propri di questa (artt. 615/617 c.p.c.), nessun ostacolo alla causa.

Andando al merito, la cartella esattoriale impugnata prevedeva l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 comma 6 della legge n.689/81. Tuttavia, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento acquista valore di titolo esecutivo, come recita l'art. 203 C.d.S., qualora nei termini previsti non sia stato proposto il ricorso e non sia



avvenuto il pagamento in misura ridotta, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Secondo la Cassazione (Sez. Civ. II 16.02.2007), la prassi di applicare a tali sanzioni anche le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge 689/81 non appare quindi legittima in quanto contrasta con il disposto di cui al predetto art. 203 C.d.S. (Giudice di pace di Roma, 17.09.2008; Giudice di pace di Catanzaro, 5.6.2010; Giudice di pace di Bologna e altri), e realizza un ingiustificato ed indebito aumento della sanzione già prevista dal codice della strada ovvero una ulteriore sanzione sulla sanzione già prevista per il mancato pagamento del verbale.

### **Pedone ubriaco: la testimonianza scagiona l'automobilista solo se il teste depone al processo**

Certo al pedone, la circolazione in stato di ebbrezza non la si può contestare, ma questo non autorizza nessun bevitore a trasformarsi in un pericolo stradale. Si tratta di un utente debole, d'accordo, ma all'automobilista che se lo vede davanti barcollante si possono dare tutte le colpe?

Tutte non, ma almeno in parte chi guida deve essere lucido anche per prevenire gli illogici percorsi del pedone ubriaco. Lo chiarisce la Cassazione penale, con la sentenza 4430/2012 di recente pubblicazione. Il giudice di pace in primo grado e Tribunale in appello,

avevano decretato l'innocenza dell'automobilista per le lesioni riportate dal pedone: sulla base delle prove non si riscontravano elementi per attribuire all'automobilista una condotta di guida imprudente o comunque un profilo di colpa e considerando accertato che la parte lesa attraversò la strada in condizioni di ubriachezza si palesava evidente che le modalità dell'attraversamento costituiscono la causa determinante dell'impatto e delle conseguenti lesioni personali.

Sulla modalità con la quale il giudice si fosse convinto di tutto questo è stato sollevato più di un dubbio. Un testimone aveva visto la scena, ma sul piano della procedura era stata commessa una violazione determinante. La polizia municipale lo aveva sentito ed aveva verbalizzato le sue dichiarazioni. Al processo però il teste non era stato escusso dal giudice, dando per buona la versione cristallizzata nel verbale. Peccato che questa procedura non sia affatto valida, poiché le dichiarazioni rese alla polizia, nel dibattimento, al massimo sono utilizzabili per le contestazioni. Sul piano processuale, quindi, quanto abbia inciso il comportamento, o meglio lo stato di alterazione del pedone non è stato appurato con una prova certa (dal momento che la testimonianza ha perso di valore).

*\*Dirigente della Polizia di Stato  
e Docente di Politiche della Sicurezza  
presso l'Università di Bologna*

## **Massimario di Legittimità e di merito**

### **Omessa custodia e malgoverno degli animali – Animale domestico – Omessa custodia – Fuga dalla proprietà privata – Causazione di sinistro stradale – Responsabilità del proprietario – Sussistenza – Fattispecie.**

In tema di custodia di animali, il proprietario detentore di un cane è tenuto a controllarlo in ogni momento con le debite cautele. Ne deriva che qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell'animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, sia pure, eventualmente, con il concorso di colpa della persona offesa, ove questa non si sia accorta tempestivamente dell'ostacolo prevedibile ed evitabile. (Nel caso di specie alcuni cani sono usciti dal cancello che il proprietario stava aprendo, accedendo alla pubblica strada e causando un sinistro stradale). (Cass. Pen., Sez. IV, 14 settembre 2011, n. 34070) [RIV1111P892] - Art. 672 c.p.

### **Guida in stato di ebbrezza – Sequestro del veicolo – L. 29 luglio 2010, n. 120 – Sequestro disposto precedentemente all'entrata in vigore della legge suddetta – Validità – Sussistenza.**

Qualora, precedentemente alla modifica normativa che

ha trasformato in sanzione amministrativa la confisca del veicolo con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice penale abbia disposto il sequestro preventivo del veicolo stesso, in vista della futura confisca, tale provvedimento non perde validità e resta in capo al giudice penale, in applicazione della regola della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza a decidere sulle relative questioni. (Cass. Pen., Sez. IV, 17 agosto 2011, n. 32163) [RIV1111P893] Artt. 186 – 224 ter

### **Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente un servizio di pubblica necessità – Pubblico ufficiale – Titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche – Gestore del c.d. «sportello telematico dell'automobilista» - E' tale.**

Il titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche al quale la vigente normativa (art. 4 del D.P.R. n. 358/2000) consente di gestire il c.d. "sportello telematico dell'automobilista", è da considerare pubblico ufficiale (con quanto ne consegue ai fini della configurabilità, a suo carico, del reato di cui all'art. 479 c.p.), non solo con riguardo all'accertamento ed all'attestazione dell'identità di quanti si rivolgono al detto sportello per ottenere il rilascio del certificato di circolazione di un veicolo, ma anche con riguardo a tutta



l'attività istruttoria a lui affidata ed i cui risultati vengono poi trasmessi al CED del competente ministero, per l'emissione, in automatico, del certificato richiesto. **(Cass. Pen., Sez. V, 15 luglio 2011, n. 28086) [RIV1111P896] Artt. 6357 - 479 c.p.**

**Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione - Verbale di accertamento di violazione al codice della strada - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di sorpasso in corrispondenza di bivio.**

Nel giudizio di opposizione a verbale di contestazione di violazione al Codice della strada è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale di sorpasso in corrispondenza di un bivio da parte del trasgressore). **(Cass. Civ., Sez. II, Ord. 4 luglio 2011, n. 14570) [RIV1111P899] - Artt. 148 - 204-bis**

**Assicurazione obbligatoria - Risarcimento del danno - Richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata prima dell'entrata in vigore del codice delle assicurazioni - Domanda giudiziale proposta dopo tale momento - Reiterazione della richiesta stragiudiziale - Necessità - Esclusione.**

Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell'assicuratore del responsabile dopo l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1 gennaio 2006) non è tenuto a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148 del suddetto codice, se a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell'abrogata l. 24 dicembre 1969, n. 990, con le modalità previste dall'art. 22 di tale legge. **(Cass. Civ., Sez. III, 21 aprile 2011, n. 9140) [RIV1111P911] - Art. 193**

**Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'assicuratore della RCA - Computo - Criteri - Risarcimento inferiore o superiore al massimale. Differenza - Criteri.**

L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli nei confronti della vittima di un sinistro stradale ha natura di debito di valuta; essa tuttavia, nei limiti del massimale, va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore, perché di valore è l'obbligazione risarcitoria che determina l'entità del debito indennitario. Quando, invece, il credito della vittima ecceda il massimale, l'obbligazione dell'assicuratore del responsabile

va liquidata applicando le regole dettate per le obbligazioni di valuta dall'art. 1224 c.c.. **(Cass. Civ., Sez. III, 19 aprile 2011, n. 8988) [RIV1111P913] - Art. 193**

**Veicoli - Esportazione di autoveicolo - Omessa comunicazione - Violazione ex art. 103 nuovo c.s. - Sussistenza - Previa richiesta di rilascio del certificato di proprietà - Necessità - Esclusione.**

L'obbligo di comunicazione, nel termine di legge, presso l'ufficio del pubblico registro automobilistico (P.R.A.), della definitiva esportazione all'estero del veicolo da parte dell'intestatario o, comunque, da parte di chi ne abbia la disponibilità anche senza risultarne intestatario, previsto dall'art. 108 comma 1, del Codice della strada (la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 5), sussiste anche nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto in precedenza a richiedere al P.R.A. il rilascio del certificato di proprietà dell'autoveicolo, incorrendo così nella violazione disciplinata dall'art. 93 commi 6 e 9, del Codice della strada. Infatti, la finalità dell'obbligo previsto dal citato art. 103 è quella di consentire la radiazione del veicolo mediante la restituzione non solo del certificato di proprietà, ma anche della carta di circolazione e delle targhe, rilasciate a seguito dell'immatricolazione del veicolo presso il dipartimento dei trasporti terrestri. (Nella fattispecie, riguardante illeciti amministrativi contestati a società intermediaria per l'esportazione di autoveicoli, il giudice del merito aveva erroneamente ritenuto che l'obbligo di comunicazione dell'esportazione potesse sorgere solo se il veicolo immatricolato fosse stato iscritto al P.R.A.). **(Cass. Civ., Sez. II, 8 aprile 2011, n. 8097) [RIV1111P915] - Artt. 93, 103**

**Veicoli - Certificato di proprietà - Omessa richiesta - Violazione amministrativa ex art. 103 c.s. - Ambito di applicazione.**

Per effetto stesso del rilascio della carta di circolazione - e cioè dell'autorizzazione amministrativa a circolare su strada che segue l'immatricolazione del veicolo, costituente il momento della nascita giuridica di quest'ultimo - sorge in relazione ai veicoli soggetti ad iscrizione al P.R.A. ed in capo a chi ha avviato l'iter della immatricolazione, l'obbligo - previsto dal comma 5 dell'art. 93 del codice della strada e la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 9 - di richiedere il rilascio del certificato di proprietà, giacché non è consentita una immatricolazione a fini meramente statistici, che prescindendo dalla registrazione del veicolo nell'apposito archivio destinato a consentire la possibilità di individuare in ogni momento il titolare del diritto di proprietà sul veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso incidentale in forza del quale era censurata la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto che la violazione riguardante l'omessa richiesta del certificato di proprietà ricorresse comunque in caso di alienazione dei veicoli prima della successiva immatricolazione da parte della società venditrice o subito dopo il rilascio della carta di circolazione e delle targhe, anche se nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge per la richiesta del certificato di proprietà). **(Cass. Civ., Sez. II, 8 aprile 2011, n. 8097) [RIV1111P915] - Art. 93**